

COMUNE DI LIVORNO

Regolamento per la disciplina del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di LIVORNO è istituito il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, nel rispetto delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale; dalla Legge Regionale Toscana [1 marzo 2010, n. 26](#) “Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza”, ed ovviamente nel quadro dei principi previsti dalle Convenzioni Internazionali in materia di tutela e garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Garante è un organo monocratico, che, tuttavia, può avvalersi della collaborazione di esperti di sua scelta organizzati in forma di Osservatorio.

3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Consiglio Comunale elegge il Garante, con la maggioranza qualificata prevista per l'elezione del proprio Presidente, individuandolo fra le persone residenti a Livorno, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino.

2. Il Garante resta in carica Il Garante resta in carica per cinque (5) anni e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Resta, altresì in carica fino alla nomina del nuovo Garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

3. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1) Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2) Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a. Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e

l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, dall'omologo Garante Regionale con Legge Regionale n. 26 del 1.3.2010, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Livorno;

b. Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:

- non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
- partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c. **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Livorno, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Livorno;

d. **Promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e. **Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f. **Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);

g. **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;

h. **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

i. Può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Livorno emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

j. Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;

l. Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m. Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con Legge reg. 26/2010;

n. Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

3) L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4) Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 4 Relazione agli Organi del Comune

1) Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2) Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 Strutture e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, composto da personale appartenente alla pubblica amministrazione, nel numero massimo di cinque unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 6 - Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

Articolo 7 - Dotazione finanziaria dell'Ufficio.

Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 nonché per il funzionamento

dell'Ufficio del Garante saranno garantite tramite l'istituzione di uno specifico capitolo di Bilancio e verranno annualmente definite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un Piano Annuale elaborato dal Garante.